

ADEMPIMENTI

Agenti e rappresentanti: entro il 31/12 richiesta di ritenuta ridotta

di **Dottryna**



Entro il prossimo 31 dicembre, gli agenti e i rappresentanti di commercio che si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o terzi, possono richiedere al proprio committente, preponente o mandante (mediante apposita “dichiarazione”), l’applicazione della ritenuta in misura “ridotta”.

Al fine di approfondire gli aspetti operativi della scadenza, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo ne analizza alcuni aspetti di ordine generale.

Il primo comma dell'[articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973](#) stabilisce che i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del medesimo decreto (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, ecc..), con esclusione delle imprese agricole, che corrispondono **provvigioni “comunque denominate”** per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, **devono operare**, con obbligo di rivalsa, all’atto del pagamento, **una ritenuta a titolo di acconto** dell’Irpef o dell’Ires nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (23%), dovuta dai percipienti.

Per espressa previsione del secondo comma del citato [articolo 25-bis](#), **la base imponibile della ritenuta è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni.**

Tuttavia, **se i percipienti dichiarano** ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell’esercizio della loro attività, **si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o di terzi**, la ritenuta è commisurata al **20% dell’ammontare delle provvigioni stesse.**

Si ricorda che, se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono **“direttamente” trattenute** sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta ([articolo 25-bis, comma 4, D.P.R. 600/1973](#)).

Ai fini dell'applicazione della ritenuta, i soggetti interessati possono svolgere la propria attività sia come imprenditori individuali, sia avvalendosi di organizzazioni societarie (società di persone o di capitali) ovvero di altre forme organizzative, e, pertanto, la ritenuta medesima sarà, a seconda, dei casi, a titolo di acconto dell'**imposta sul reddito delle persone fisiche** o dell'imposta sul reddito delle **persone giuridiche** dovuta dai percipienti. Inoltre, ai sensi del [comma 8 del citato articolo 25-bis](#), le disposizioni concernenti l'effettuazione della ritenuta sono applicabili anche alle provvigioni corrisposte a **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Diversamente, non sono assoggettabili alla ritenuta in esame le provvigioni erogate a favore di soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

Soggetti tenuti ad operare la ritenuta

- Società di capitali, enti e soggetti assimilati indicati nell'articolo 87 del Tuir;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- società semplici, S.n.c., S.a.s. e società di fatto;
- associazioni costituite da artisti e professionisti;
- imprenditori individuali;
- persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- condomini;
- curatori fallimentare e commissari liquidatori.

Di contro, a norma del [comma 5 dell'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973](#), la suddetta ritenuta a titolo di acconto **non si applica alle provvigioni percepite:**

- dalle **agenzie di viaggio e turismo**;
- dai **rivenditori** autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- dai soggetti che esercitano attività di **distribuzione di pellicole cinematografiche**;
- dagli **agenti di assicurazione** per le prestazioni rese **"direttamente"** alle imprese di assicurazione;
- dai **mediatori di assicurazione** per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- dalle **aziende ed istituti di credito** e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- dagli **agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei**;
- dagli **agenti e commissionari di imprese petrolifere** per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- dai **mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici** e di imprese esercenti la pesca marittima;
- dai **commissionari** che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
- da **consorzi e cooperative tra imprese agricole**, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)